

AS989 - COMUNE DI CETARA (SA) - DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Roma, 18 ottobre 2012

Comune di Cetara

Facendo seguito alla richiesta di parere avanzata dall'Ente indicato in indirizzo, relativa alla previsione, nel Regolamento Comunale, del rilascio di titoli autorizzativi temporanei, non cedibili, tanto ai soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei servizi taxi quanto agli operatori attivi nei servizi di noleggio con conducente, al fine di *"fronteggiare particolari eventi straordinari"*, l'Autorità intende esprimere le seguenti considerazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

In numerose occasioni l'Autorità ha avuto modo di stigmatizzare la sussistenza di limiti quantitativi all'esercizio di attività economiche, quali, con particolare riferimento ai servizi di taxi, il contingentamento delle licenze.

Ciò in quanto, da un lato, la fissazione di limiti quantitativi alle possibilità di entrata sul mercato *"non risulta direttamente funzionale al perseguimento di obiettivi di interesse generale"* e, dall'altro, tali limiti comportano l'accesso al mercato di un numero di *"un numero di imprese inferiore rispetto a quello che fisserebbe spontaneamente il mercato"* con *"un possibile impatto negativo in termini di maggiori prezzi"* e con *"un minor incentivo all'innovazione ed al progresso tecnico"*¹.

Di recente, proprio con riferimento a tale tematica, nella segnalazione AS901, l'Autorità ha nuovamente sottolineato la necessità di incentivare l'aumento del numero delle licenze taxi ed ha altresì auspicato la rimozione dell'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 34 del D.L. n. 201/11, convertito in legge n. 214/11 - relativo proprio alla liberalizzazione di tutte le attività economiche - anche delle attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea².

L'Autorità ritiene quindi certamente apprezzabile la soluzione di rilascio di titoli autorizzativi temporanei per i servizi di trasporto taxi e/o di noleggio con conducente adottata da codesto Comune, poiché essa garantisce un ampliamento dell'offerta dei servizi in questione; ne auspica anzi la più ampia applicazione, in ossequio al principio di libero accesso al mercato di cui trattasi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ [Cosi', ex multis, AS226, Riforma della regolazione e promozione della concorrenza, del 20 dicembre 2001.]

² [Cfr. AS901 del 5 gennaio 2011, PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - ANNO 2012.]